

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 8

Del 29-04-2013

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2013 – APROVAZIONE

L'Anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21:45** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO		
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BUTI SILVIA	COSNSIGLIERE COMUNALE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DE ANGELIS SONIA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Andrea Marini introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno, riassumendo le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla Legge di Stabilità 2013 e dal DL n.35/2013. Precisa che il Comune di Santa Luce ha ridotto in modo significativo l'aliquota per l'abitazione principale e per i terreni agricoli, tenuto conto del fatto che il nostro è un territorio prevalentemente agricolo. Questa Amministrazione inoltre ha scelto di non applicare l'imposta di soggiorno. Interviene l'Assessore Tania Mariottini per evidenziare come la scelta di non istituire l'imposta di soggiorno costituisca una mancata entrata per l'Ente, dato l'afflusso di numerosi turisti nel territorio di Santa Luce. Il Consigliere Federico Pennesi chiede informazioni in ordine alla disciplina dell'IMU per le abitazioni in comodato d'uso. Risponde il Consigliere Stefano Bertoli precisando che il proprietario della casa deve fare un atto notarile in cui dichiara che nella casa ci abita un parente di 1° grado. Facendo questo atto la seconda casa è equiparata alla prima ai fini IMU. Prende la parola il Consigliere Francesco Morelli, ricordando che quando l'IMU è stata portata in Consiglio per la prima volta, aveva espresso la sua contrarietà all'imposta. Oggi si afferma soddisfatto per il fatto che l'Amministrazione ha accolto le sue osservazioni, fatte a suo tempo, in ordine alla tassazione dei terreni agricoli. Finalmente ora siamo arrivati al valore minimo. Interviene il Consigliere Federico Pennesi affermando che quello delle rendite catastali è "una distorsione a livello statale" sulla quale il Comune non può intervenire ma sull'IMU l'Amministrazione avrebbe potuto fare di più. Replica il Consigliere Stefano Bertoli precisando che l'intervento dell'Amministrazione sulla prima casa e sui terreni agricoli era doveroso. Tuttavia l'Amministrazione in questo momento, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, non può fare ulteriori interventi in materia di IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta municipale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

VISTO il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che testualmente recita: "*Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con*

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs.23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.504 (norma istitutiva dell' I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine all'agevolazione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

PRESO ATTO altresì che *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”*;

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”*;

CONSIDERATO che le suddette detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) che alla:

lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva *lett. h)* del medesimo comma 380;

lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

- *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- *lett. i)* ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla *lett. f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

CONSIDERATO:

- che le modifiche appena illustrate sono destinate ad incidere profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso.

- che si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della *lett. f)* e della *lett. g)* che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

- che, risultano pertanto incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;

- il comma *9-bis*, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

VISTO che un caso a parte è rappresentato dalla disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota *standard* a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

CHE al riguardo, occorre precisare che la successiva introduzione della disposizione di cui al comma 380, dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, non è suscettibile di superare tale sistema e, conseguentemente, di estendere l'applicazione dell'aliquota *standard* dello 0,76 per cento ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, anche nel caso in cui gli stessi risultino classificati nel gruppo catastale D e ciò per due ordini di motivi:

- il primo di carattere normativo, dal momento che il descritto regime agevolato è fissato da una speciale disposizione di legge, che ha già sottratto detti immobili dall'applicazione generalizzata dell'aliquota *standard* applicabile, invece, ai fabbricati strumentali classificati nel gruppo catastale D;

- il secondo che si fonda su considerazioni di carattere logico, atteso che la norma di recente introduzione contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in considerazione dalla norma speciale e finirebbe per realizzare l'effetto diametralmente opposto di un repentino quanto ingiustificato innalzamento dell'aliquota che paradossalmente potrebbe passare dallo 0,2 per cento al 1,06 per cento per effetto dell'applicazione del citato comma 380.

CONSIDERATO pertanto che l'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento.

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a *“decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via*

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”.

VISTA la Deliberazione C.C. n.8 del 07.05.2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” approvato con Delibera C.C. n. 31 del 27.09.2012;

CONSIDERATE le problematiche attinenti alla contingente situazione economica, le stime derivanti dall'attività di simulazione degli impatti dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le nuove disposizioni legislative, l'aliquota ordinaria è fissata nella misura dello 0,88%, mentre l'aliquota per abitazione principale sarà fissata nella misura dello 0,35%;

PRESO ATTO delle suddette considerazioni, le aliquote da applicare per l'anno 2013 saranno le seguenti:

ALIQUOTA %	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,35	Abitazioni principali e relative pertinenze
0,20	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito. Con modificazioni, dalla legge 133/1994
0,88	Altri fabbricati
0,76	Aree fabbricabili
0,60	Terreni agricoli

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 7 favorevoli; contrari n. 2; astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare per l'annualità 2013 le seguenti aliquote Imposta Municipale Propria (IMU)

ALIQUOTA %	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,35	Abitazioni principali e relative pertinenze
0,20	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito. Con modificazioni, dalla legge 133/1994
0,88	Altri fabbricati
0,76	Aree fabbricabili
0,60	Terreni agricoli

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

- di determinare per l'anno 2013 le seguenti detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, oppure dell'importo definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. Le suddette detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP.

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli; contrari n. 2; astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 delDecreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficaciadell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2013 - APROVAZIONE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

PARERE Favorevole

Lì, 29-04-2013

F.to FATTORINI ALESSANDRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2013 - APROVAZIONE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

PARERE Favorevole

Lì, 29-04-2013

F.to GRAZIANA TANI

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to Andrea Marini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini)

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.

Santa Luce, 03-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini)

Attestazione di conformità

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici, è conforme all'originale conservato presso l'Area 1 – Servizio Segreteria.

Santa Luce, 03-05-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Immediata Eseguitività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Santa Luce, 29-04-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal _____ decorso il termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del

D.Lgs n. 267/2000

Santa Luce, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)